


Estratto dal Verbale n° 29-D della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2020

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 27 febbraio 2020, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 10/2020**

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto l'art. 749 del codice della navigazione rubricato "ammissione degli aeromobili alla navigazione";
- Visto l'art. 764 del codice della navigazione a norma del quale: *"l'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione"*;
- Visto l'art. 766 del codice della navigazione che recita: *"il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria"*;
- Visto l'Annesso 8 ICAO alla Convenzione di Chicago del 1944 il quale dispone che gli aeromobili siano muniti di un valido certificato di navigabilità e che il medesimo sia conforme al modello standard riportato nell'Annesso stesso;
- Visto il Regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio che rimette alla legislazione nazionale la disciplina dei requisiti di navigabilità degli aeromobili che sono privi del certificato di navigabilità conforme al modello ICAO, di cui all'allegato 1 del citato Regolamento (UE) 2018/1139;
- Vista la raccomandazione ECAC n. INT.S/11-1 del giugno 1980 sulla libera circolazione degli aeromobili immatricolati in uno Stato membro di cui all'allegato 1 del citato Regolamento (UE) 2018/1139;
- Vista l'edizione 3 del regolamento dell'Ente "Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO" adottato con propria deliberazione n. 22 del 4 luglio 2017;





- Rilevata la necessità di specificare che lo svolgimento delle attività specializzate non commerciali è vietato agli aeromobili di cui all'allegato I, lettera c) del Regolamento (UE) 2018/1139 mentre per le altre tipologie di aeromobili di cui all'allegato I del medesimo Regolamento è condizionato al rilascio della specifica autorizzazione dell'ENAC;
- Rilevata, altresì, l'opportunità di limitare ad un arco temporale di 28 giorni continuativi lo svolgimento delle operazioni sul territorio nazionale degli aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello ICAO;
- Vista la proposta di deliberazione prot. n. ENAC-DG-17157 del 13 febbraio 2020, predisposta dal direttore centrale regolazione aerea;
- Su proposta del direttore generale,

### **DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al regolamento dell'Ente "Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO", edizione 3, e per l'effetto, di adottare l'edizione 4 del citato regolamento, così come risultante nel testo di cui all'allegato che è parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico

Il Presidente  
Dott. Nicola Zaccheo

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*